

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARAVALÉ

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARAVALLE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ

Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLV - Fascicolo 1 2023



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 125,00

Formato cartaceo estero 175,00

Formato digitale (con login)..... 96,00

Formato digitale (con ip) 105,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 194,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 153,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 203,00

Fascicolo singolo cartaceo* 32,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. * Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it/prodotto/archivio-giuridico-filippo-serafini/

www.archiviogiuridiconline.it - www.facebook.com/mucchieditore - www.twitter.com/MucchiEditore

www.instagram.com/mucchi_editore/?hl=it

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di marzo del 2023.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Laura D'Amati

LA MORTE E IL MARE: RIFLESSIONI A MARGINE DI CIC. *LEG. 2.22.57**

SOMMARIO: 1. *Iusta facere*. – 2. Un *decretum* pontificale. – 3. Il luogo simbolico di sepoltura. – 4. Un'ipotesi conclusiva.

1. *Iusta facere*

Il *De legibus* di Cicerone – pur essendo a noi giunto purtroppo solo in parte, e peraltro attraverso una tradizione manoscritta scadente e lacunosa – suscita particolare interesse per chi si voglia accostare allo studio dei *iura Manium*, inteso come lo studio dell'«insieme dei doveri dei sopravvissuti verso i defunti»¹, migrati nel novero degli Dei inferi a seguito del passaggio nella nuova dimensione².

Al complesso argomento è dedicata la sezione conclusiva del secondo libro dell'opera, dove sono affrontate in maniera organica le prescrizioni del *ius pontificium* e del *ius civile*,

* Contributo sottoposto a valutazione.

Nel licenziare queste pagine, destinate agli Scritti in onore di Antonio Palma, desidero ringraziare Mario Fiorentini per il confronto prima della stesura definitiva del testo e Arduino Maiuri per la preziosa rilettura finale.

¹ Riporto parole di D. MANTOVANI, *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana*, 13, 2009, p. 333.

² L'opera era stata iniziata dall'Arpinate presumibilmente nella primavera del 52 a.C., e più volte a tratti interrotta e ripresa; alla data della sua improvvisa partenza per la Cilicia era rimasta incompiuta, oppure forse solo completata ma non rivista, fino ad essere pubblicata postuma, senza poter incidere sul dibattito e sulla vita culturale dell'epoca in cui era stata composta. Per un quadro complessivo si vedano in particolare N. MARINONE, *Cronologia ciceroniana*, Roma, 1977, pp. 143 e 277; ed E. ROMANO, *Senso del passato e paradigma dell'antico: per una rilettura del De legibus di Cicerone*, in *Incontri triestini di filologia classica*, 9, 2009/2010, p. 1 ss.

tra loro obiettivamente connesse³. Più in dettaglio, il punto di partenza è costituito dalle prescrizioni pontificali relative al rituale funebre⁴.

Dopo un accenno alla probabile priorità dell'inumazione rispetto all'incinerazione⁵, l'Arpinate riporta un verso di Ennio da cui si evince che Scipione Africano sarebbe stato inumato:

Cic. leg. 2.22.57: *Declarat enim Ennius de Africano, hic est ille situs, vere, nam 'siti' dicuntur ei qui conditi sunt, nec tamen eorum ante sepulcrum est quam iusta facta et porcus caesus est. Et quod nunc communiter in omnibus sepultis venit usu, <ut> humati dicantur, id erat proprium tum in eis quos humus iniecta contexerat, eumque morem ius pontificale confirmat; nam prius quam in os iniecta gleba est, locus ille ubi crematum est corpus nihil habet religionis; iniecta gleba, tum et iure 'humatus' est et gleba <humus⁶> vocatur, ac tum denique multa religiosa iura complectitur.*

Il discorso si sviluppa intorno ad una notazione stilistica su ciò che si deve intendere per sepoltura, in relazione a quello che correttamente dice Ennio dell'Africano: si dicono sepolti

³ Lo snodo è rappresentato da Cic. leg. 2.22.58, dove si segna il passaggio dall'una all'altra sfera normativa: *Video quae sint in pontificio iure, sed quaero ecquidnam sit in legibus*. L'edizione di riferimento adottata è quella di J.G.F. POWELL, *M. Tulli Ciceronis, De re publica, De legibus, Cato Maior de senectute, Laelius de amicitia*, Oxford, 2006, il quale avverte che in taluni casi le lezioni riportate si muovono – per lo meno parzialmente – sul piano congetturale, essendo lo stato della tradizione assai corrotto e lacunoso.

⁴ Per vero, il rituale non viene descritto in maniera dettagliata, ammettendo lo stesso Cicerone in leg. 2.22.55 (riportato *infra* nel testo) la sua non necessità ai fini del ragionamento che sta svolgendo.

⁵ Cic. leg. 2.22.56: *Ac mihi quidem antiquissimum sepulturae genus illud fuisse videtur, quo apud Xenophontem Cyrus utitur: redditur enim terrae corpus, et ita locatum ac situm quasi operimento matris obducitur.*

⁶ L'emendazione *humus* è quella adottata da Powell in considerazione del contenuto di Varr. ling. 5.23, anch'esso riportato *infra* nel testo, nonché per l'utilizzo tecnico della parola fatto dai pontefici: più approfonditamente sul punto A.R. DYCK, *A Commentary on Cicero. De Legibus*, Ann Arbor, 2004, p. 397 s. Si veda pure la proposta di R.G. BÖHM, *Emendationen zu Cicero, De legibus* II, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, p. 920 ss., che leggerebbe *et gleba sepulcrum vocatur*.

coloro i quali sono stati inumati. Ma solo dopo il compimento dei *iusta* (*iusta facere*), compreso il sacrificio del porco, il luogo assume la qualità di *sepulchrum*, diventando per l'effetto idoneo ad essere qualificato come *locus religiosus*, con tutte le conseguenze giuridiche del caso⁷; e nel contempo si rende pace all'anima del defunto, che solo in tal modo può accedere al novero dei *Manes*⁸.

Va subito detto che in linea generale l'espressione tecnica *iusta facere* viene ricondotta al corretto compimento delle cerimonie funebri⁹; ma il contesto nel quale è collocata lascia ipotizzare un più specifico riferimento a quei riti che ruotano intorno alla sepoltura.

Chi è tenuto a *iusta facere* è l'erede: non sembra lasciar dubbi in tal senso un lemma festino, dove vi è una perfetta identificazione tra il soggetto tenuto ad eseguire il rito purificatore delle *exverriae* e il soggetto che acquista l'eredità in conformità del *ius*¹⁰.

Il rito è abbastanza semplice: nel momento stesso in cui il defunto varca la soglia di casa, uscendone per l'ultima volta, l'*everriator* spazza il pavimento con una scopa appositamen-

⁷ Del *sepulchrum* e del *locus religiosus* mi sono già occupata in *Sepolcro e reliquiae hominis*, in *LR*, 9, 2020, p. 163 ss., e in *Dis Manibus (Sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari, 2021, p. 107 ss., ai quali rinvio per approfondimenti.

⁸ La migrazione del defunto nel novero degli Dei è attestata da Cic. leg. 2.22.55: ... *maiores eos qui ex hac vita migrassent in deorum numero esse voluissent* ... e da Cic. leg. 2.9.22: *Deorum Manium iura sancta sunt. <Bonos> leto datos divos habento*, che in fondo costituisce il presupposto del precedente enunciato. Anche per questo argomento rinvio a *Dis Manibus (Sacrum)*, cit., p. 21 ss.

⁹ Il riferimento è a G. DUMÉZIL, *A propos du latin ius*, in *Revue de l'histoire des religions*, 143, 1947, p. 108 s., per il quale questa espressione attesta un rapporto particolare e complesso tra una forma di *ius* e il rituale funerario. Un elenco di passi nei quali si trova un riferimento ai *iusta*, nel suo significato di insieme di cerimonie prescritte per i defunti, si può rinvenire in C.M.A. RINOLFI, *Livio 1.20.5-7: pontefici, sacra, ius sacrum*, in *Diritto@storia*, 4, 2005, nt. 177; EAD., *Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant ... aut in procinctu. Testamenti, diritto e religione in Roma antica*, Torino, 2020, p. 229, nt. 77.

¹⁰ Sull'identificazione prospettata si veda l'attenta analisi di M. FIORENTINI, *Ricerche sui culti gentilizi*, Roma, 1998, p. 256 s.

te destinata all'uso – assai verosimilmente realizzata con steli di verbena¹¹ – per eliminarne ogni impurità, e così allontanare dalla *domus* (*extra vertere*) la morte e le turbative che da questa potrebbero derivare¹², pagando le conseguenze direttamente sul suo capo in caso di mancata ottemperanza a questo dovere:

Fest. voce *Everriator* (Lindsay, 68): *Everriator vocatur, qui iure accepta hereditate iusta facere defuncto debet; qui si non fecerit, seu quid in ea re turbaverit, suo capite luat. Id nomen ductum a verrendo. Nam exverriae sunt purgatio quaedam domus, ex qua mortuus ad sepulturam ferendus est, quae fit per everriatorem certo genere scoparum adhibito, ab extra verrendo dictarum.*

Fatta questa brevissima digressione, si può tornare al passo del *De legibus*. Anche se qui Cicerone nomina un *porcus*, è facilmente ipotizzabile il riferimento al tipico sacrificio della *porca praesentanea*, compiuto in onore di *Ceres*; e la scrofa sembrerebbe denominata in tal modo per il fatto che il sacrificio viene in parte eseguito alla presenza del defunto.

È quanto si legge in un lemma festino, purtroppo mutilo all'inizio¹³, nel quale il grammatico dichiara di attingere la notizia da Veranio¹⁴:

¹¹ Lo si desume da Plin. *nat.* 25.59.105, su cui ampiamente B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano*, I, *Una norma arcaica in tema di doveri sacrali dell'erede*, in *AUPA*, 42, 1992, p. 114 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, a cura di G. FALCONE, Torino, 2006, p. 163 ss., il quale, anche sulla base della voce *Sagmina* del *De verborum significatu* di Festo (Lindsay, 424-426), ritiene sostanzialmente sinonimici i termini *verbenaca*, *verbenae* e *sagmina*.

¹² Evidenzia questo aspetto A. PALMA, voce *Sepolcro e sepoltura* (*dir. rom.*), in *ED*, 42, Milano, 1990, p. 13, il quale dedica alla fase della purificazione della *familia* colpita dal lutto una sintesi rapida ma particolarmente accurata.

¹³ Merita appena di essere sottolineato il fatto che nel lemma festino, forse per un errore di trascrizione del copista, la *porca* è indicata (non solo nell'edizione Lindsay) come *presan< tanea>*. Con tutta probabilità l'ortografia corretta del sostantivo era invece *praesentanea*.

¹⁴ Si potrebbe identificare il Veranio richiamato da Festo con Veranio Flacco, contemporaneo – a quanto pare – di Varrone, che aveva composto un'opera in più libri dal titolo *Quaestiones Pontificales*.

Fest. voce *Presan<tanea>* (Lindsay, 296): *Presan<tanea> porca dicitur, ut ait Veranius, quae familiae purgandae causa Cereris immolatur, quod pars quaedam eius sacrifici fit in conspectu mortui eius, cuius funus instituitur.*

La rarità dei riscontri sul terreno di resti di ossa di maiale consente tuttavia di ipotizzare che questa tradizione religiosa non fosse una costante imprescindibile del rituale funerario, normalmente praticata nel tempo: con la conseguenza di dover considerare come aspetto fondamentale del culto l'atto sacrificale in sé, e non il genere di vittima immolata, così che quest'ultima potesse essere agevolmente sostituita da una meno costosa e più agevole offerta di vino (che in fondo, come rilevato in tempi ormai lontani da Franz Cumont, costituiva un succedaneo del sangue¹⁵, rosso come lui¹⁶) e di incenso¹⁷.

La definizione di *porca praesentanea* fornita da Festo viene confermata in tarda età da Mario Vittorino, che la distingue dalla *porca praecidanea* e dal relativo sacrificio¹⁸:

¹⁵ Il vino, val bene aggiungere, era una bevanda simbolica che sintetizzava l'essenza della *libatio*, come attestato da numerose epigrafi nelle quali si trovano formule ricorrenti come *vina fundere*, *ossibus infundere* o *profusionem facere*. Più in dettaglio sul punto F. RISO, *Il culto funerario romano: riti sepolcrali e ricorrenze commemorative*, in *Pagani e cristiani. Forme e attestazioni di religiosità nel mondo antico in Emilia*, Firenze, 2012, p. 46 ss.

¹⁶ F. CUMONT, *Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains*, Paris, 1942, p. 33.

¹⁷ È quanto segnala J. ORTALLI, *Culto e riti funerari dei Romani: la documentazione archeologica*, in *Thesaurus cultus et rituum antiquorum (Thes CRA)*, 6, Los Angeles, 2011, p. 206.

¹⁸ Per un'analisi dettagliata dei sacrifici della *porca praecidanea* e della *porca praesentanea* rimangono ancora, pur nelle diverse posizioni assunte, un ottimo punto di riferimento H. LE BONNIEC, *Le culte de Cérès à Rome des origines à la fin de la République*, Paris, 1958, p. 91 ss.; G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica con un'appendice sulla religione degli Etruschi*, trad. it., Milano, 1977, p. 330; P. BOYANCÉ, *Le culte de Cérès à Rome*, in *Revue des Études anciennes*, 61, 1959, p. 111 ss., ora in *Études sur la religion romaine*, Roma, 1972, p. 52 ss.; e B. POLETTI, *La sepoltura di Romolo*, in *Hereditas, adoptio e potere politico in Roma antica*, Roma, 2011, p. 18 ss.; né può sfuggire la dettagliata analisi di I. CHIRASSI COLOMBO, *Funzioni politiche ed implicazioni culturali nell'ideologia religiosa di Ceres nell'Impero Romano*, in *ANRW*, II.17.1, 1981, part. p. 416 ss.

Mar. Victorin. *gramm.* 4.108 [Mariotti]: *Non est, ut emendastis, 'porca praecidanea', sed 'praecidaria', quae frugum causa immolatur. Qui iusta defuncto non fecerunt aut in faciendo peccarunt, his porca contrahitur, quam omnibus annis immolari oporteat, antequam novam <frugem>, quae dapem mereat, de suo capiant; 'praecidaria' dicta, quod ante caeditur, quam frugem capiant. At illa, quae et in re et [in] praesente mortuo, quem condituri sunt, immolatur, quia fex ea capere non possint ad quod iusta faciant, 'praesentanea' vocatur.*

A prescindere dalla discutibile iniziale correzione della locuzione *praecidaria* in luogo di *praecidanea*, invece documentata dalle altre fonti, il sacrificio della *porca praecidanea* – sul quale è bene tornare in un momento successivo – viene compiuto nel caso in cui l'erede ometta di rispettare i rituali dovuti per il seppellimento o li compia in modo imperfetto, non 'giustamente', e sembrerebbe doversi ripetere ogni anno.

Il sacrificio della *porca praesentanea* consiste invece, come già si è detto, in un'offerta compiuta dai familiari del defunto al momento stesso dei funerali, per purificare la propria persona nonché la propria dimora e quella del defunto, e si conclude con il *silicernium* (altresì detto *cena feralis*¹⁹), l'intimo banchetto funebre organizzato lo stesso giorno del funerale, da consumarsi in silenzio presso la tomba, a simboleggiare la nuova condizione in cui si trova il defunto, *silens* per sempre nella sua nuova dimora definitiva²⁰.

¹⁹ Detta denominazione si rinviene in Iuv. 5.84 e in Apul. *Flor.* 4.95.

²⁰ In tal senso Fest. voce *Silicernium* (Lindsay, 377), che per vero nelle prime battute prospetta anche una diversa spiegazione, sempre di natura etimologica, collegando il vocabolo alla carne sotto forma di salsiccia tradizionalmente consumata per l'occasione, con lo scopo di purificare la famiglia in lutto: *Silicernium erat genus farciminis, quo fletu familia purgabatur. Dictum autem silicernium, quia cuius nomine ea res instituebatur, is iam silentium cerneret.* Peraltro, il *silicernium* rappresenterebbe, secondo J. SCHEID, *Quando fare è credere. I riti sacrificali dei Romani*, trad. it., Roma-Bari, 2011, p. 149, il sacrificio della *porca praesentanea* ricordato da Festo. Sul significato etimologico del vocabolo, oggetto di ricerca da parte dei grammatici, ampiamente C. DE FILIPPIS CAPPAL, *Imago mortis. L'uomo romano e la morte*, Napoli, 1997, p. 70 ss.

In tale occasione, val bene precisare seppur fugacemente, la scrofa viene divisa e spartita tra i celebranti; e *Ceres* deve riceverne gli *exta*, cioè gli organi sanguinolenti, sede della vita, e forse qualche altro pezzo²¹. La spartizione assume fondamentale importanza, in quanto attraverso di essa si accomunano i tre partecipanti al sacrificio: la Dea, il defunto e i celebranti. Tenuto conto della rigida gerarchia che regola tutti i sacrifici, nei quali si deve sempre rappresentare la superiorità degli Dei e la condizione di sottomissione degli esseri umani (che in questo caso sono i viventi che si trovano in una relazione stretta con il defunto, e che per tale motivo prendono l'iniziativa del sacrificio²²), per prima va fatta l'offerta a *Ceres*; poi è il defunto stesso che riceve la sua porzione: nel fuoco della propria pira, in caso di incinerazione, o in una piccola pira forse posta a fianco della tomba, in caso di inumazione. Infine, i parenti dividono fra loro quel che rimane su una tavola imbandita per l'occasione²³.

Continuando nella lettura del passo, Cicerone – in perfetta coincidenza con Varrone, con il quale aveva in comune l'attenzione per le antiche procedure – afferma che il vocabolo *humatus* dapprima non si riferiva, come accadeva invece ormai al suo tempo, a tutti coloro che erano sepolti, ma solo a coloro che erano ricoperti di terra²⁴.

In tal modo, proprio in connessione con *humus*, è possibile ricostruire l'arcaico rito sostitutivo della *iniectio glebae*, qualificato come un *mos* confermato dal diritto pontificale, che con-

²¹ Sul punto G.L. GREGORI, *Rituali e banchetti funebri*, in *Symbola, Il potere dei simboli, Recupero archeologici della Guardia di Finanza*, Verona, 2015, p. 220.

²² In una società fortemente gerarchizzata come quella romana, il rispetto di questa precedenza è essenziale ai fini del corretto svolgimento del sacrificio.

²³ L'ordine è quello – a mio parere assolutamente condivisibile – ipotizzato da J. SCHEID, *Quando fare è credere*, cit., p. 146 ss., in contrasto con H. LE BONNIEC, *Le culte de Cérès à Rome*, cit., p. 105, per il quale il primo a ricevere la parte della scrofa sarebbe invece il defunto.

²⁴ Sulla stessa linea, più avanti nel discorso, in leg. 2.23.58, Cicerone precisa: *quod autem addit 'neve urito', indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur*.

sisteva nel porre una zolla di terra nella bocca del defunto prima di provvedere all'incinerazione del corpo, a simboleggiare la presa di possesso da parte della Terra Madre, così come avveniva nell'inumazione alla quale in tal modo si derogava²⁵; ma anche e più propriamente quello dell'*os resectum*, che invece consisteva nel tagliare preventivamente un piccolo pezzo di osso, abitualmente quello del dito mignolo²⁶, che come parte per il tutto costituiva l'oggetto delle cerimonie funebri; e mentre il resto del corpo veniva bruciato, sopra di esso si gettavano tre pugni di terra, formando un tumulo²⁷ – allo scopo di far-

²⁵ Connesso a questo rito è quello, anch'esso pontificale, di gettare terra sui cadaveri insepolti, seppur sconosciuti, così da richiamare simbolicamente attraverso questo gesto la sepoltura: ne fanno cenno Servio in *ad Aen.* 6.366: *Terram inice bene ante maius petiit, ut vel hoc impetraret. Terrae autem iniectio secundum pontificalem ritum poterat fieri et circa cadaver et circa absentium corpora quibusdam solemnibus sacris*, e Orazio in *carm.* 1.28.35-36: *Quamquam festinas, non est mora longa: licebit / iniecto ter pulvere curras*; e pure, in una linea conforme, lo stesso Orazio in *carm.* 1.28.20-25: *At tu, nauta, vagae ne parce malignus harenae / ossibus et capiti inhumato / particulam dare...* Del medesimo rito vi è altresì menzione nella letteratura declamatoria, come si può evincere da [Quint.] *decl.* 5.6.8: *Hinc et ille venit affectus, quod ignotis cadaveribus humum gerimus, et insepultum quodlibet corpus nulla festinatio tam rapida transcurrit, ut non quantulocumque veneretur aggestu*; e da [Quint.] *decl.* 6.11.3: *Nobis vero (sc. rerum natura) adversus exanimis genuit non solum miserationem, quae cogitationi nostrae subit, sed etiam religionem. Inde ignotis quoque corporibus transeuntium viatorum conlaticia sepultura, inde iniecta ab alienis humus*. L'edizione di riferimento adottata è quella recentissima di A. STRAMAGLIA, [Quintilian] *The Major Declamations*, con traduzione di M. WINTERBOTTOM, e con note di B. SANTORELLI e di M. WINTERBOTTOM, Cambridge-London, 2021.

²⁶ L'*os resectum* non comporta la violazione del principio dell'integrità corporea del defunto, rimanendo comunque questa un'operazione suggerita e controllata dai pontefici: lo mette in risalto G. PURPURA, *La sorte del debitore oltre la morte. Nihil inter mortem distat et sortem* (Ambrogio, *De Tobia* X, 36-37), in *IAH*, 1, 2009, p. 46. Sui rituali sostitutivi dell'inumazione si vedano più in dettaglio F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, pp. 23 ss. e 32 ss.; e G. FRANCIOSI, *Sepolcri e riti di sepoltura delle antiche gentes*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, I, Napoli, 1984, p. 37 ss., ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, a cura di L. MONACO, A. FRANCIOSI, II, Napoli, 2012, p. 77 s.

²⁷ Rileva J. ORTALLI, *Culto e riti funerari dei Romani*, cit., p. 208, che in realtà l'archeologia non ha mai restituito dati significativi di questa procedura: e ciò consentirebbe di ipotizzare che nell'evoluzione storica l'arcaica tradizione non fosse più intesa nella sua stretta accezione letterale, consenten-

vi assumere il carattere religioso – perché mai si doveva negare la luce ai vivi e la terra ai morti²⁸.

Il macabro compimento dell'*humatio* dell'*os resectum* è descritto da Festo:

Fest. voce *Membrum abscidi mortuo* (Lindsay, 135): *Membrum abscidi mortuo dicebatur, cum digitus eius decidebatur, ad quod servatum iusta fierent reliquo corpore combusto.*

da Cicerone, che riconduce la regola al diritto pontificale:

Cic. leg. 2.22.55: ... *Totaque huius iuris compositio pontificalis magnam religionem caerimoniamque declarat. Neque necesse est edisseri a nobis, quae finis funestae familiae, quod genus sacrificii Lari vervecibus fiat, quemadmodum os resectum terra obtegatur quaeque in porca contracta iura sint, quo tempore incipiat sepulchrum esse et religione teneatur.*

e da Varrone, pur con una lieve variante terminologica:

Varr. ling. 5.23: *Terra, ut putant, eadem et humus; ideo Ennium in terram cadentis dicere: 'cubitis pinsibant humum'; et quod terra sit humus, ideo is humatus mortuus, qui terra obrutus; ab eo qui Romanus combustus est, si in sepulcrum eius abiecta gleba non est aut si os exceptum est mortui ad familiam purgandam, donec in purgando humo est opertum, ut pontifices dicunt, quod inhumatus sit, familia funesta manet.*

dosi alternative rituali di tipo simbolico, in particolare quella del solo lancio dei tre pugni di terra sui resti mortali: sempre che, ovviamente, la deposizione non fosse nei mausolei, dove l'*illatio mortui* sanciva la regolarità della deposizione al loro interno.

²⁸ Nella pur mutata situazione culturale lo continuava ad affermare Latanzio, apologeta di fede cristiana, in *inst.* 5.11.6-7: ... *sed et ossa ipsa committit, et in cineres furit, ne quis extet sepulturae locus, quasi vero id adfectent, qui Deum confitentur, ut ad eorum sepulchra veniatur, ac non ut ipsi ad Deum perveniant. Quatenam illa feritas, quae rabies, quae insania est, lucem vivis, terram mortuis denegasse?* (MIGNE, *PL*, 6, c. 584 s.). Sul passo si veda in particolare V. CAPOCCI, *Sulla concessione e sul divieto di sepoltura del mondo romano ai condannati a pena capitale*, in *SDHI*, 22, 1956, p. 279 ss.

La sepoltura, dunque, assicura al defunto una dimora eterna fissa ed inviolabile per il proprio riposo solo se il corpo è *terra conditum*²⁹: non importa se in tutto o in parte, purché questa condizione, considerata necessaria per il compimento dei *iusta*, sia rispettata³⁰.

2. *Un decretum pontificale*

In connessione con l'affermazione della necessità dell'innalzamento, nel prosieguo di *leg. 2.22.57* Cicerone pone il caso, sul quale si era espresso in precedenza Publio Mucio Scevola (o meglio, come affermato da Albanese³¹, il collegio pontificale da lui presieduto in qualità di *pontifex maximus*³²), di un *civis* ucciso violentemente (*necatus*³³) su una nave³⁴ – assai verosi-

²⁹ Uso un'espressione, peraltro ripetuta per ben due volte in un contesto assai breve, che si rinviene in Marcian. 3 *inst.* D. 11.7.39: *Divi fratres edicto admonuerunt, ne iustae sepulturae traditum, id est terra conditum corpus inquietetur: videtur autem terra conditum et si in arcula conditum hoc animo sit, ut non alibi transferatur. sed arculam ipsam, si res exigat, in locum commodiorem licere transferre non est denegandum.* In relazione alla necessità di una 'messa in terra' del corpo ai fini della considerazione della *iusta sepultura*, rileva pure Ulp. 25 *ad ed.* D. 11.7.14.3: ... *sed et si quid in locum fuerit erogatum, in quem mortuus inferretur, funeris causa videri impensum Labeo scribit, quia necessario locus paratur, in quo corpus conditur.*

³⁰ Richiamo sul punto J. SCHEID, *Contraria facere, Renversements et déplacements dans les rites funéraires*, in *AION*, 6, 1984, p. 128 s.

³¹ L'osservazione di B. ALBANESE, *P. Mucio Scevola Pontefice e l'uccisione sulla nave*, in *BIDR*, 98-99, 1995-1996, p. 25 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, cit., p. 700 s., muove dal fatto che i termini *decernere* e *decretum* erano spesso usati per le pronunzie decisorie del collegio pontificale. A tal proposito si confronti G. MANCUSO, *Studi sul decretum nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA*, 40, 1988, p. 78 ss., con indicazione di fonti essenziali.

³² Publio Mucio Scevola è stato molto a lungo *pontifex maximus*, dal 130 a.C. fino alla sua morte, forse sopraggiunta nel 113 a.C.

³³ Il verbo *necare*, sostanzialmente equivalente al verbo *interficere*, sembrerebbe ricondurre il caso rappresentato nel passo ad un assassinio.

³⁴ Solo ai *cives*, a quanto pare, sarebbe possibile applicare il sistema giuridico-sacrale relativo ai riti volti a *familiam purgare*, facendole ritrovare la propria identità e consentendole il reinserimento nel gruppo sociale di appartenenza: si veda a tal proposito B. ALBANESE, *Brevi studi*, cit., p. 160, ntt. 19-20.

milmente per mano dei pirati, che assetati di sangue e di ricchezze infestavano senza scrupoli le acque del Mediterraneo³⁵ – e il cui cadavere fosse stato buttato in mare e poi sparito nelle sue misteriose profondità, senza che ne fosse rimasto alcun resto mortale *supra terram*; circostanza, questa, determinante nella decisione pontificale di considerare comunque *pura* la *familia* del defunto, nonostante la mancanza dell'inumazione, effettiva o in qualsiasi modo simboleggiata.

Cic. leg. 2.22.57: *Itaque in eo qui in nave necatus, deinde in mare proiectus esset, decrevit P. Mucius familiam puram, quod os supra terram non exstaret; porcam heredi esse contractam, et habendas triduum ferias et porco femina piaculum pati; si in mari mortuus esset, eadem praeter piaculum et ferias.*

In tale ipotesi peculiare, non disponendo del corpo del proprio caro, ormai difficilmente recuperabile – perché a seguito del lancio in mare era destinato a giacere in lenta decomposizione negli abissi, oppure ad essere divorato dai pesci³⁶ – l'e-

³⁵ La letteratura in materia è pressochè sterminata. Mi limito a richiamare M. FIORENTINI, *Reale e immaginario piratesco nel diritto romano*, in *Latrocinium maris. Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana e oltre*, a cura di I.G. MASTROROSA, Roma, 2018, p. 193 ss.; e M. LENTANO, *Cose dell'altro mondo. La figura del pirata nella cultura latina*, nello stesso volume, p. 173 ss. Per un più puntuale ragguaglio bibliografico sul fenomeno, endemico nel Mediterraneo, rinvio al mio *Pirati, prigionieri e venaliciarii: brevi note*, in corso di pubblicazione negli *Studi in onore di L. Vacca*.

³⁶ Si vedano *ex variis* S. GEORGUDI, *La mer, la mort et les discours des épigrammes funéraires*, in *AION*, 10, 1988, p. 53 ss., e il bel lavoro di S. GALEOTTI, *Mare monstrum mare nostrum. Note in tema di pericula maris e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I secolo a.C.-III secolo d.C.)*, Napoli, 2020, p. 53 ss., la quale mette anche in risalto il fatto che il mare era da considerare come uno spazio nel quale si viveva al fianco dell'orrido, in uno stato continuo di pericolo e di incertezza, dettato sia dal rischio delle tempeste sia da quello degli assalti dei pirati. Avviarsi per mare significava infatti, in un'accezione tutt'altro che metaforica usata di frequente, rischiare di lasciare la comunità dei vivi per sfidare la furia dei flutti. Così Liv. Andr. fr. 19 (Traglia) [= fr. 9 (Scvola Mariotti)]: *Namque nullum peius macerat humanum / quamde mare saevom: vires cui sunt magnae, / toppe confringent importunae undae*. D'altro canto, la studiosa osserva che questa

rede avrebbe dovuto accollarsi il compimento del sacrificio di una scrofa (*porca heredi contracta*³⁷) in onore di *Tellus* e di *Ceres*: due divinità legate al mondo agricolo (la prima in quanto artefice della maturazione delle messi³⁸, la seconda in quanto ospite delle stesse), che avevano un legame antico e profondo anche con la sfera ctonia.

La stretta collaborazione tra *Tellus* e *Ceres*, esistente fin dalle origini, viene descritta da Ovidio nel primo libro dei *Fasti*:

Ovid. *fast.* 1.671 - 674:

*Placentur frugum matres, Tellusque Ceresque,
farre suo gravidæ visceribusque suis:
officium commune Ceres et Terra tuentur;
haec praebet causam frugibus, illa locum.*

Ceres dà la causa alle messi, *Tellus* assicura il luogo³⁹; e così di fatto le due dee si spartiscono tra loro il settore dell'agricoltura⁴⁰. Per ottenere la loro protezione si celebrano le *feriae sementivæ*, che costituiscono la prima festività del mondo

era la prospettiva dalla quale guardavano anche i giuristi: le insidie del mare orientavano infatti la decisione in Paul. 7 *ad Sab.* D. 39.6.3 e D. 39.6.6, in materia di donazione *mortis causa*, ai fini della valutazione del rischio di premoienza del donante rispetto al donatario.

³⁷ Per B. ALBANESE, *P. Mucio Scevola Pontefice e l'uccisione sulla nave*, cit., p. 705, con il quale mi sento di concordare, la locuzione sarebbe da ricondurre al decreto pontificale, in quanto si tratta di un'espressione tecnica del linguaggio sacrale. Lo si desumerebbe da Cic. *leg.* 2.22.55 dove nell'accenno alla *iuris conpositio pontificalis* (interpretabile come il sistema del diritto pontificale) tra i diversi elementi sono richiamati i *iura in porca contracta*. In più, in un contesto di tal fatta, l'uso del verbo *contrahere* esprimerebbe, come in altri casi ben noti, «l'oggettivo sorgere di un vincolo (o, per estensione, di un peso, d'una situazione negativa) a carico di qualcuno» (*ivi*, 706).

³⁸ Su *Tellus* merita una lettura il volumetto di G. BIANCO, *Tellus. La sacralità della terra nell'antica Roma*, Roma, 2019.

³⁹ Sembra cogliere nel segno S. SEGENTI, *Feste e agricoltura: il ciclo agrario del calendario romano*, in *L'agricoltura in età romana*, a cura di S. SEGENTI, Milano, 2019, p. 129, nt. 17, quando afferma che al termine *causa* si può attribuire il significato di 'forza vitale', 'forza generatrice', mentre *Tellus* sarebbe la terra divinizzata.

⁴⁰ D. SABBATUCCI, *La "trascendenza" di Ceres*, in *Ex orbe religionum. Studia G. Widengren oblata*, I, Leiden, 1972, p. 313.

agricolo, indetta ogni anno dai pontefici in una data variabile, ma comunque intorno alla fine di gennaio.

Il sacrificio della scrofa descritto da Cicerone – laddove la scrofa prende solitamente il nome di *porca praecidanea*⁴¹ – viene tramandato in modo generico (privo cioè di ogni riferimento al particolarissimo caso dell'uomo ucciso sulla nave, che però si può comunque considerare ricompreso nella descrizione) da Varrone nel commento di Nonio Marcello⁴², che si può ritenere la fonte più antica a noi pervenuta:

Non. voce *Praecidaneum* (Lindsay, I, 240): *Praecidaneum est praecidendum. Varro de vita populi Romani lib. III: 'quod humanus non sit, heredi porca praecidanea suscipienda Telluri et Cereri. aliter familia pura non est'.*

Pur con una certa confusione tra i meticolosissimi riti funerari e quelli legati alla raccolta dei frutti, ne fornisce una spiegazione anche Festo:

Fest. voce *Praecidanea* (Lindsay, 250): *Praecidanea agna vocabatur, quae ante alias caedebatur. Item porca, quae Cereri mactabatur ab eo, qui mortuo iusta non fecisset, id est glebam non obiecisset, quia mos erat eis id facere, priusquam novas fruges gustarent.*

In tal caso il sacrificio dell'*agna praecidanea* – teso allo stesso risultato – avrebbe dovuto essere compiuto prima che

⁴¹ Si è da taluni congetturata la caduta dell'aggettivo nel testo ciceroniano, o per un modo di citare sommario di Cicerone o per un errore dei copisti, che potrebbero aver omesso anche qualche altra parte del testo originale: così B. ALBANESE, *P. Mucio Scevola Pontefice e l'uccisione sulla nave*, cit., p. 707.

⁴² Su Nonio Marcello, testimone indiretto di frammenti riconducibili per lo più ad autori di età repubblicana, operativo tra il IV e il V secolo, e sulla sua raccolta, la *Compendiosa doctrina*, sono fondamentali le pagine di P. GATTI, *Nonius*, in *Les manuscrits des lexiques et glossaires de l'Antiquité tardive à la fin du moyen âge. Actes du Colloque international (Erice, 23-30 septembre 1994)*, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 79 ss.; ID., *Introduzione a Nonio Marcello*, in *Prolegomena Noniana*, 3, Genova, 2004, p. 5 ss.

novas fruges gustarent, e trova la sua giustificazione nel mancato compimento dei *iusta* o dell'*obicere glebam*: in altre parole, nella mancata inumazione, effettiva o simbolica, di un defunto.

Sommariamente, infine, il sacrificio della *porca praecidanea* viene descritto anche da Aulo Gellio; quest'ultimo però, ricollegandosi a chiare lettere alla fenomenologia della *familia funesta*⁴³, riconduce il rito a quella situazione contaminante che si verifica in mancanza dell'inumazione di un cadavere lasciato *supra terram*, per espiare ad una negligenza nel rituale funerario:

Gell. 4.6.8: '*Porca' etiam 'praecidanea' appellata, quam piaculi gratia ante fruges novas captas immolare Cereri mos fuit, si qui familiam funestam aut non purgaverant aut aliter eam rem, quam oportuerat, procuraverant.*

In aggiunta a questo complesso rituale, come ancora attesta Cicerone nel passo sopra richiamato, l'erede stesso, ma più probabilmente in mancanza di una qualsivoglia specificazione delimitativa tutti i familiari coinvolti nel lutto (cioè coloro i quali sarebbero ricaduti sotto la protezione delle divinità familiari cui il defunto si andava ad aggiungere per effetto dell'apoteosi⁴⁴), avrebbero dovuto celebrare le *feriae* per tre giorni⁴⁵, e al termine compiere un nuovo e diverso sacrificio con un'altra scrofa, ben distinto dal precedente, questa volta

⁴³ Primitivamente *funus* indicava proprio la contaminazione determinata dalla morte: e *funestus* ciò che era stato macchiato dal *funus*, tale da esigere una *purgatio*. Lo rileva P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, pp. 272 s. e 289 ss.

⁴⁴ Sottolinea l'influsso benefico dei familiari defunti nei confronti dei sopravvissuti A. MAIURI, *Sacra privata. Rituali domestici e istituti giuridici in Roma antica*, Roma, 2013, p. 22 s.

⁴⁵ È condivisibile anche in relazione a questo aspetto l'impostazione di B. ALBANESE, *P. Mucio Scevola Pontefice e l'uccisione sulla nave*, cit., p. 715, il quale considera le *feriae praecidanae* come *feriae* private, assai verosimilmente come un particolare tipo di cerimonie nell'ambito della più generale (e poco chiara) categoria delle *feriae denicales*, alle quali dedico una menzione più specifica in *Dis Manibus (Sacrum)*, cit., p. 103 s.

espressamente qualificato come *piaculum*, da compiere una volta sola, la cui offerta si rende necessaria – almeno si può così legittimamente ipotizzare – per espiare in qualche modo all'illecito, anche sacrale, compiuto con l'uccisione violenta sulla nave di un *civis*, e in questo modo placare l'ira degli Dei.

In chiusura, Cicerone prende in considerazione il caso della morte avvenuta direttamente nell'acqua, per annegamento accidentale – così almeno fa presumere con un buon margine di verosimiglianza l'assenza di ogni riferimento al *necare* nel testo – per il quale sarebbe stato sufficiente il solo sacrificio della *porca praecedanea*; sacrificio comunque necessario in quanto anche in questa circostanza è venuta a mancare l'inumazione, sia pur per una causa di forza maggiore. In tal caso, però, non essendovi alcuna diversa ragione giustificatrice di natura espiatoria sottesa, non si ravvisa la necessità di compiere il *piaculum*, e neppure il *triduum feriae*.

3. Il luogo simbolico di sepoltura

La sorte degli scomparsi in mare colpiva fortemente i sopravvissuti, che nell'impossibilità di provvedere ad un'adeguata sepoltura si adoperavano per apprestare per costoro dei cenotafi⁴⁶, cioè delle tombe vuote, come lo stesso nome fa comprendere⁴⁷.

⁴⁶ A conferma di quando affermato vi è una nutrita serie di stele destinate nella maggior parte dei casi ad ornare cenotafi, su cui A. GUNNELLA, *Morti improvvise e violente nelle iscrizioni latine*, in *La mort au quotidien dans le monde romain. Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV (Paris-Sorbonne 7-9 octobre 1993)*, a cura di F. HINARD, M.F. LAMBERT, Paris, 1995, p. 20 ss.; e S. GALEOTTI, 'Mare monstrum', cit., p. 58 ss., nonché EAD., *Exitio est avidum mare nautis: la miserrima naufragorum fortuna nell'antico Mediterraneo*, in *Jus-Online*, 4, 2020, p. 98 ss. Tra le tante, se ne può richiamare una della Dalmazia, dove un padre descrive la fine tremenda del figlio undicenne, il cui corpo è stato consumato dal mare a seguito di un naufragio: *D(is) M(ani-bus) / M(arcus) Allius / Firminus / Ursino f(ilio) C(ai) Septimi / Carpopolri delicalto infelilcissimo p(uero) / naufragio / obito an(norum) XI / cuius membra consumsit maris per / se quot nomen / titulus praestat / suisq(ue) dolorem CIL III, 1899 = ILS 8516 = HD 53673 (Gräf).*

⁴⁷ La parola è formata dall'unione di due parole greche, κενὸς e τάφος.

La definizione di cenotafio ci è giunta attraverso

Flor. 7 *inst.* D. 11.7.42: *Monumentum generaliter res est memoriae causa in posterum prodita: in qua si corpus vel reliquiae inferantur, fiet sepulchrum, si vero nihil eorum inferatur, erit monumentum memoriae causa factum, quod Graeci κενόταφιον appellant.*

Generalmente, afferma Fiorentino sorvolando su ogni altro argomento che possa dare adito a discussione di sorta, per *monumentum* si intende la *res* costruita per custodire la memoria del defunto ai posteri. Se in esso sono deposti il corpo o le *reliquiae* di un defunto si chiama *sepulchrum*; se al contrario *nihil inferatur*, è da reputarsi un cenotafio⁴⁸.

Ma non tutti i cenotafi sono uguali: o meglio, non tutti svolgono la stessa funzione. Quelli apprestati nei casi in cui corpo non è più rintracciabile, come il più delle volte accade per coloro i quali – per le più svariate ragioni – sono scomparsi in mare⁴⁹, si possono considerare come dei ‘cenotafi di necessità’,

⁴⁸ Del passo si sono occupati in particolare S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli, 1996, p. 191 ss., part. nt. 35; e M. ZAVADIL, *Monumentum generaliter res est memoriae causa ... Gedanken zu den Begriffen Monument und monumental*, in *Akten des 9. Österreichischen Archäologentages, am Institut für Klassische Archäologie der Paris Lodron-Universität Salzburg, 6-8 Dezember 2001*, a cura di B. ASAMER, W. WOHLMAYR, Wien, 2003, p. 253 ss.

⁴⁹ Poteva però invece accadere che il mare dalle sue profondità restituisse un cadavere sulla riva, come tra l'altro descrive Petronio in *sat.* 114.11: ...*si nihil aliud, certe diutus*, inquit *'iuncta nos mors feret, vel si voluerit <mare> misericors ad idem litus expellere, aut praeteriens aliquis tralaticia humanitate lapidabit, aut quod ultimum est iratis etiam fluctibus imprudens harena componet'*. Di un caso del genere discutevano i declamatori: la sesta delle *Declamationes maiores* pseudo-quintilianee è infatti interamente costruita sul tema di un figlio che, per salvare il padre dai pirati, lo aveva riscattato a prezzo della propria vita, abbandonando la madre cieca e bisognosa di sostentamento. I pirati avevano gettato in mare il suo cadavere, che era stato sospinto dalle onde fino al litorale della città: il padre voleva provvedere al seppellimento del figlio ma la madre, adirata per essere stata privata delle cure necessarie, si opponeva in virtù della norma scolastica che ne imponeva la privazione della sepoltura (*QUI IN CALAMITATE PARENTES DESERUERIT, INSEPULTUS ABICIATUR. Qui habebat uxorem et filium, captus a piratis scripsit domum*

e in quanto tali svolgono una funzione diversa da quelli che si possono definire 'di memoria'⁵⁰; senza contare poi altre tipologie meno determinate, per le quali ugualmente viene utilizzato lo stesso termine⁵¹.

Mentre i primi tipi di cenotafio richiamati sono dei veri e propri sostituti della tomba, in quanto rappresentano un luogo simbolico di sepoltura, i secondi costituiscono invece un suo raddoppiamento, e vengono apprestati quando già esiste una tomba in cui sono ritualmente seppelliti i resti del defunto, ma

de redemptione. Uxor flendo oculos amisit. Filius renitente matre profectus vicariis manibus redemit patrem. Idem in vinculis decessit. Abiectus in mare et appulsus ad litus patrium est eiectus. Vult illum sepelire pater, mater prohibet). In relazione all'argomento di cui ci stiamo occupando particolare interesse suscita il collegamento con *humum inicere* formulato in 6.9.9: *Non sepelies? Vide, quaeso, vide ne, dum litigas, harenam fluctus aggeret, iniciat humum misericors populus.* Argomentando a favore della sepoltura del figlio, il padre ricorda alla madre che, mentre loro erano intenti a litigare, i flutti ne stavano ricoprendo il corpo con la sabbia, o qualche sconosciuto misericordioso (si indica qui, con una sinnessoche, il *populus* per la persona) lo stava ricoprendo di terra. Come affermato da F.R. Nocchi, *Declamazione e teatro*, in *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola nella Roma antica*, a cura di M. LENTANO, Napoli, 2015, p. 205, «il particolare della sepoltura simbolica, precipuo dell'Antigone sofoclea, difficilmente poteva sfuggire all'attenzione di un pubblico ben allenato a deciptare i riferimenti ipertestuali». Di questo aspetto della controversia si occupano anche G. DANESE MARIONI, *Il tragico scenario delle guerre civili nella prima Controversia di Seneca retore*, in *Prometheus*, 29, 2003, p. 159 s.; e F.M. SILLA, *Sumptus in funus pietatis gratia*, in *IP*, 5.II, 2020, p. 179, e nt. 105. Infine, merita di essere segnalato il fatto che, oltre al titolo '*Corporis proiecti*' (in una formalizzazione al genitivo del titolo originario '*Corpus proiectum*' adottata nel tempo) della Declamazione, che risulta nell'edizione di L. HÅKANSON, *Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae*, Stuttgart, 1982, in alcuni codici si era aggiunta un'indicazione alternativa, '*Manus caecae*', su cui specificatamente A. STRAMAGLIA, *Il titolo della VI Declamazione Maggiore Pseudo-Quintiliana*, in *Maia*, 70, 2018, p. 160 ss. Un'analisi della declamazione nel suo complesso si può rinvenire in TH. ZINSMAIER, [*Quintilian*]. *Die Hände der blinden Mütter (Größere Deklamationen, 6)*, Cassino, 2009.

⁵⁰ La distinzione è formulata da C. RICCI, '*Qui non riposa*'. *Cenotafi antichi e moderni fra memoria e rappresentazione*, Roma, 2006, p. 9 ss., prendendo spunto da classificazioni di autori più antichi.

⁵¹ Di questi altri tipi di cenotafio, riconducibili soprattutto al pensiero cristiano della tarda età, fa menzione P. FERRETTI, *De cenotaphio diatriba*, in *SDHI*, 66, 2000, p. 426 s.

è lontana: e in questo caso il carattere commemorativo prevale sulla funzione tombale⁵².

I cenotafi 'di necessità' svolgono, dunque, la stessa funzione del sepolcro, per dotare l'anima di una dimora⁵³, così da evitare il vagare del defunto tra gli *insepulti*⁵⁴. È quanto si potrebbe desumere da una precisazione di Servio, che nel commento all'Eneide equipara la *sepultura inanis* a quella *plena*:

Serv. ad Aen. 6.325: *Inops inhumataque turba est duo dicit, id est nec legitimam sepulturam habet, neque imaginariam. Inopem enim dicit sine pulveris iactu – nam 'ops' terra est – id est sine terra, sine humatione. vult autem ostendere tantum valere inanem, quantum plenam sepulturam.*

Comunque, a prescindere dalla tipologia, davanti ai cenotafi e alle are per essi predisposte i familiari si recano per deporre offerte rituali e per invocare i Mani, onorando questi luoghi nello stesso modo in cui sono soliti onorare i sepolcri.

È quello che nel racconto di Virgilio fa la fedele Andromaca⁵⁵, sola nel proprio dolore, prorompendo in lacrime davan-

⁵² Sul punto si veda E. CHRISTOF, *Cenotafi ellenistici e romani in Asia minore*, in *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, a cura di R.M. BÉRARD, Roma, 2021, p. 263 ss.

⁵³ In Aen. 6.505-506 Virgilio racconta che l'anima del defunto veniva invitata ad entrare nel cenotafio con l'invocazione del suo nome, ripetuta per tre volte: *Tunc egomet tumulum Rhoeteo litore inanem / constitui et magna manis ter voce vocavi*. Com'è agevole rilevare, sia in questo passo sia in Aen. 3.300-305, poco più avanti richiamato nel testo, il poeta augusteo non utilizza mai l'espressione *cenotaphium*, che compare invece nei corrispondenti luoghi del commento serviano, ad indicare proprio il *tumulus*.

⁵⁴ Diventando per questo uno dei temibili *morts malfaisants*, destinati ad aggirarsi inquieti senza poter discendere in una dimora sotterranea. La qualifica, celeberrima, si deve a É. JOBBÉ-DUVAL, *Les morts malfaisants. Larvae, Lemures d'après le droit et les croyances populaires des romains*, Paris, 1924, che riconduce a questa categoria anche gli annegati senza tomba, sia reale sia fittizia (*ivi*, p. 50).

⁵⁵ M. BETTINI, *Da parentes «genitorilantenati» a parentes «parenti». Un esercizio sulla parentela romana*, in *SIFC*, 96, 2003, p. 29 ss., ora in *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna, 2009, p. 131 ss., individua nel comportamento di Andromaca una *parentatio*, pur consapevole del fatto che costei nell'invocare Ettore come *parens* stava com-

ti al *tumulus inanis* in onore del marito Ettore – ucciso e seppellito a Troia⁵⁶ – che lei stessa aveva eretto a Butrinto insieme ad una coppia di are⁵⁷, vicino alle sponde di un finto Simoenta⁵⁸:

Verg. *Aen.* 3.300-305:

*Progredior portu classes et litora linquens,
solemnis cum forte dapes et tristia dona
ante urbem in luco falsi Simoëntis ad undam
libabat cineri Andromache Manisque vocabat
Hectoreum ad tumulum, viridi quem caespite inanem
et geminas, causam lacrimis, sacraverat aras.*

Il passo è celebre in dottrina: pur non essendo l'unico nel quale Virgilio tratta di un cenotafio⁵⁹, viene generalmente con-

mettendo una *abusio*, non potendo la moglie invocare in tal modo il marito. Non si può però non tenere in considerazione il fatto che la cerimonia è così definita espressamente nelle *Interpretationes Vergilianae* di Tiberio Claudio Donato, *Commentarius in Aeneidem*, 3.310 (ed. Georg. 308, 23): *parentationis causa; ibidem ad 3.305* (ed. Georg. 307, 14): *ut eum [Hectorem] ad tristis epulas advocaret... [Andromachen] fuisse ... parentalibus obsequiis occupatam.*

⁵⁶ Quello di Ettore si potrebbe considerare, dunque, un cenotafio di memoria.

⁵⁷ Benché Virgilio non lo dica in modo esplicito, si può immaginare che in quel luogo Andromaca, finalmente libera di manifestare il proprio dolore, passasse la maggior parte del suo tempo. È l'ipotesi di S. GUALERZI, *La fine della schiavitù di Andromaca, in La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition. Actes du XXX colloque du Girea, Besançon, 15-17 décembre 2005*, Besançon, 2008, p. 47.

⁵⁸ Il richiamo al Simoenta rende bene la volontà di Andromaca di ricreare a Butrinto una Troia in miniatura, a cominciare dal suo fiume.

⁵⁹ In *Aen.* 3.63-68 Virgilio racconta del cenotafio e delle are che Enea aveva eretto per Polidoro, ucciso dal re di Tracia, intorno al quale si raccoglievano le donne con il crine scomposto, bevendo latte e versando sangue di vittime sacre, così da potervi adagiare l'anima quieta, chiamandola a gran voce per l'estremo saluto: *Ergo instauramus Polydoro funus et ingens / aggeritur tumulo tellus; stant Manibus arae / caeruleis maestae vittis atraque cupresso / et circum Iliades crinem de more solutae; / inferimus tepido spumantia cymbia lacte, / sanguinis et sacri pateras animamque sepulcro / condimus et magna supremum voce ciemus*; e in *Aen.* 6.337-383 il poeta racconta di Palinuro, nocchiero di Enea che – vittima del Dio Sonno – era caduto in mare, dove era rimasto tre giorni e tre notti in balia dei flutti, fino all'approdo sulla terra ferma; qui però era stato catturato e ucciso da gente crudele, e il suo

siderato come la fonte utilizzata da Marciano per argomentare – introducendo l'affermazione con un *magis placet*⁶⁰ – la religiosità del *locus* sul quale insiste il cenotafio⁶¹.

Marcian. 3 *inst.* D. 1.8.6.5: *Cenotaphium quoque magis placet locum esse religiosum, sicut testis in ea re est Vergilius.*

corpo abbandonato in mare e mai più ritrovato. In cerca di un luogo tranquillo dove riposare almeno da morto, era stato rassicurato dalla Sibilla che gli aveva predetto la costruzione di un cenotafio in suo onore sul Capo, che addirittura avrebbe preso il suo nome (376-383): *Sed cape dicta memor, duri solacia casus; / nam tua finitimi, longe lateque per urbis / prodigiis acti caelestibus, ossa piabunt, / et statuent tumulum et tumulo solemnita mittent / aeternumque locus Palinuri nomen habebit. / His dictis curae emotae pulsusque parumper / corde dolor tisti; gaudet cognomine terra.* Ampiamente si sono occupati dell'episodio di Polidoro M. FERNANDELLI, *Invenzione mitologica e tecnica del racconto nell'episodio virgiliano di Polidoro (Aen. 3.1-68)*, in *Prometheus*, 22, 1996, p. 247 ss.; e V. HINCKER, *Le tombeau, le mort et son corps. Une coïncidence topologique instituée et protégée en droit dans le monde romain*, in *Kentron*, 36, 2021, p. 251 ss. Spunti interessanti si colgono, infine, nella più generale analisi svolta da S. TANTIMONACO, *Stant manibus arae. I Manes nell'Eneide di Virgilio*, in *Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia*, 6, 2016, p. 1 ss.

⁶⁰ Quando i giuristi, soprattutto quelli severiani, utilizzavano l'espressione *magis placet* di solito segnalavano che per quelle situazioni che in passato avevano dato luogo a controversie la soluzione interpretativa prospettata aveva ormai trovato una certa convergenza, raggiungendo l'approvazione della maggioranza. Tra i diversi lavori che affrontano l'argomento in maniera circostanziata mi limito a richiamare T. CHIARO, *Diritto come prassi. Vicende del discorso giurisprudenziale*, in *Fides, Humanitas, Ius, Studi in onore di Luigi Labruna*, 4, Napoli, 2007, p. 2233 ss.; M. BRETONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CVD- 2008, Classe di scienze morali, storiche e filosofiche*, Roma, 2008, 787, p. 829 ss.; ed E. STOLFI, *Brevi note su interpretatio e auctoritas fra tarda repubblica ed età dei Severi*, in *IP*, 1, 2016, p. 159 ss.; ID., *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in *AUPA*, 59, 2016, p. 111 ss.

⁶¹ Pur essendo Virgilio un protagonista di spicco di una fervida stagione della cultura romana, la sua autorità veniva richiamata nel Digesto solo in questo testo: è quanto mette in rilievo M. FIORENTINI, *I giuristi romani leggono Omero. Sull'uso della letteratura colta nella giurisprudenza classica*, in *BIDR*, 107, 2013, p. 185, in contrapposizione ai più frequenti richiami di Omero che si trovano nella stessa raccolta (ben sedici volte in tredici testi). Come non manca di precisare lo studioso livornese, si tratta di un dato che deve essere valutato con cautela, non potendo avere allo stato dei fatti il controllo completo dell'opera di riduzione dei testi compiuta dai compilatori giustiniane.

L'indicazione sembrerebbe ricavarsi da

Bas. 46.3.5 *sch.* 11 (Scheltema B/VII, 2747 = Heimbach, IV, 561): Καὶ τὸ κενotáφιον δὲ ῥελεγιόσον μᾶλλον ἤρεσεν εἶναι, ὅσον ἐκ τῆς Βιργιλίου μαρτυρίας, ὅς ὑποτίθεται τὴν Ἀνδρομάχην κενotáφιον τῷ Ἑκτορι κατασκευάσασαν μετὰ τὸ ἀναιρεθῆναι αὐτὸν καὶ ταφῆναι ἐν Τροίῃ. Ἀνάγνωθι τὸ ἐξῆς διγ'. Ἀπὸ μὲν οὖν τῆς Βιργιλίου μαρτυρίας τὸ κενotáφιον ῥελεγιόσον εἶναι δοκεῖ. Ἀντιγραφὴ μέντοι βασιλέων ἐστίν, ἥτις βούλεται τὸ ἐναντίον, ὥστε μὴ εἶναι ῥελεγιόσον τὸ κενotáφιον.

L'opinione di Ulpiano sul punto è differente. In D. 1.8.7, legato dai compilatori giustinianeî in una catena con il passo precedente, il giurista severiano attesta che Marco Aurelio e Lucio Vero avevano emanato un rescritto in senso contrario a quanto affermato da Marciano; ed è impossibile supporre che costui non ne fosse a conoscenza⁶²:

Ulp. 25 *ad ed.* D. 1.8.7: *Sed divi fratres contra rescripserunt.*

Analogamente Ulpiano si esprime in

Ulp. 25 *ad ed.* D. 11.7.6.1: *Si adhuc monumentum purum est, poterit quis hoc et vendere et donare. Si cenotaphium fit, posse hoc venire dicendum est: nec enim esse hoc religiosum divi fratres rescripserunt.*

Il giurista di Tiro, di cui Marciano potrebbe essere stato allievo⁶³, in questo passo afferma che il luogo in cui viene eretto un cenotafio può essere venduto o donato: e la sua opinione non sembrerebbe essere isolata, anche perché trova il suo buon fondamento nel provvedimento imperiale sopra richia-

⁶² Non ne dubita affatto D. DURSÌ, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma, 2019, p. 164, considerando l'opera di Marciano una vera e propria miniera di provvedimenti di tal genere, a segnale della sua grande attenzione per l'attività legislativa degli imperatori.

⁶³ D. LIEBS, *Älius Marcian. Ein Mittler des römischen Rechts in die hellenistische Welt*, in *ZSS*, 128, 2011, p. 39 ss.

mato, attraverso il quale i *divi fratres* avevano disposto che lo stesso non dovesse essere qualificato come *locus religiosus*.

Per superare il contrasto tra il passo di Marciano e quello di Ulpiano (in linea con il rescritto imperiale), sono state prospettate le soluzioni più svariate. Quella che più mi convince parte dal presupposto, al quale si è già fatto riferimento, della molteplicità dei tipi di cenotafio⁶⁴, che rende ipotizzabile la difficoltà dei soggetti interessati nel comprenderne l'esatta natura nei casi singoli e concreti; in questo scenario, il quesito sottoposto ai *divi fratres* potrebbe riguardare la qualificazione di un certo tipo di cenotafio, e avere perciò una portata limitata.

Nel rappresentato scenario di incertezza, la giurisprudenza potrebbe aver giocato un ruolo importante. Le diverse posizioni di Ulpiano, pragmatico membro del *consilium* imperiale, e di Marciano, giurista principalmente 'accademico', sensibile a concezioni tradizionali, potrebbero essere giustificate in considerazione del tentativo dei due *prudentes* di ridurre idealmente, ognuno dalla propria prospettiva, gli svariati tipi di cenotafio ad uno soltanto, così da stabilirne in via definitiva la natura di *locus religiosus* o *purus*⁶⁵.

Il tentativo però appare non riuscito, in quanto anche i compilatori giustiniani, con la loro scelta di mantenere in pie-

⁶⁴ È la strada indicata da P. FERRETTI, *De cenotaphio diatriba*, cit., p. 426 ss., del quale mi avvalgo anche per l'attenta ricostruzione bibliografica.

⁶⁵ Pur condivisibile sotto alcuni aspetti, non mi ha convinto appieno nei suoi diversi passaggi l'interpretazione di A. PATURET, *Le statut du cénotaphe en droit romain. Une controverse entre Marcien et Ulpien?* in *La controverse. Études d'histoire de l'argumentation juridique*, a cura di A. MERGEY, S. SOLEIL, N. CORNU-THÉNARD, Paris, 2019, p. 339 ss., il quale è tornato su una materia a lui cara svolgendo un'analisi a più ampio spettro sulla sepoltura di un corpo nell'ideologia funeraria romana, mirata a considerare i criteri religiosi operanti in materia come un temperamento del diritto; e tutto questo con il fine ultimo di riuscire a comprendere le reali ragioni sottese alla diversa opinione di Marciano, alla quale – nonostante la diversa impostazione di fondo – si potrebbe riconoscere ugual valore di quella di Ulpiano, invece costruita su una giusta applicazione del puro ragionamento giuridico. Anche se legato all'esame specifico di un'iscrizione rinvenuta su di un monumento funebre, è il caso di richiamare G. SUSINI, *CIL. 13, 8648: cenotafio o sepolcro?*, in *Sodalitas*, cit., I, p. 265 ss.

di i passi che esprimevano le diverse opinioni sull'argomento, avrebbero lasciato una soluzione aperta a fronte di due realtà in forte contrapposizione tra loro, non riuscendo a determinare in modo unitario, ma solamente caso per caso, stabilendone all'occorrenza la tipologia, se il cenotafio potesse rendere o meno il *locus religiosus*.

4. Un'ipotesi conclusiva

La morte è una situazione contaminante; il corpo, nel momento in cui viene privato dell'animo vitale e si riduce a semplice materialità⁶⁶, assume un carattere nefasto.

Il mancato o l'inesatto compimento dei *iusta* da parte dell'erede, e in particolar modo delle cerimonie legate alla *humatio* – attraverso la quale il corpo, ormai impuro, viene restituito alla Terra Madre⁶⁷, origine e comune sepolcro di tutte le cose⁶⁸ (ammettendosi comunque in sostituzione il rituale pontificale simbolico dell'*iniectio glebae* o del sotterramento dell'*os resectum*, in caso di incinerazione) – richiede il sacrificio della *porca praecidanea*, in onore di *Tellus* e di *Ceres*; sacrificio che è sempre dovuto, anche se alla base vi sono circostanze particolari come quelle, prese in considerazione da Cicerone in *leg.*

⁶⁶ Per utilizzare un'espressione che si rinviene in Marcian. 3 *regul.* D. 34.5.18 (19) pr., in tema di commorienza, il corpo si riduce a semplice materialità nel momento in cui si verifica lo *spiritum emittere*: *in quibus casibus si pariter decesserint nec appareat, quis ante spiritum emisit, non videtur alter alteri supervixisse*.

⁶⁷ Il verbo *restituere* è utilizzato da Cicerone in *leg.* 2.22.56, riportato *supra* nt. 5, ad indicare la chiusura di un ciclo; quel ciclo che Varrone descrive in *ling.* 5.60, prendendo spunto dalle osservazioni di Ennio, secondo il quale la terra riprende il corpo che essa stessa aveva dato, senza farne alcuno spreco: *Et Ennius: 'Terram corpus quae dederit, ipsam capere neque dispendi facere hilum'*. Si veda pure Lucan. 7.818-819: *Libera fortunae mors est; capit omnia tellus / quae genuit; caelo tegitur qui non habet urnam*.

⁶⁸ La doppia natura della terra viene messa in risalto da Lucrezio, che certamente aveva letto Ennio, nei vv. 257-259 del quinto libro del *De rerum natura*: *Praeterea pro parte sua, quodcumque alit auget, / redditur; et quoniam dubio procul esse videtur / omniparens eadem rerum commune sepulcrum*

2.22.57, del lancio in mare di un *civis* ucciso violentemente su una nave, senza che ne sia rimasto alcun resto *supra terram*, o dell'annegamento accidentale.

In questi casi specifici, però, la *familia* del defunto rimane *pura*⁶⁹, e il motivo per il quale il collegio pontificale presieduto da Publio Mucio Scevola si era espresso in tal senso, derogando ad un principio generale, potrebbe provarsi a rintracciare nel fatto che un corpo destinato a giacere nelle misteriose profondità del mare non può costituire una fonte di contaminazione, neppure indiretta, dei viventi⁷⁰; differenziandosi così per questo da tutti i casi nei quali l'esistenza di un corpo privo di vita *supra terram* rende *funesta* la *familia* (che tale rimane anche dopo la sepoltura rituale), per il rischio di diffusione della *pollutio*. Proprio in ragione di ciò, quella *familia* è tenuta a provvedere in modo progressivo al compimento di tutti i riti purificatori – tra i quali anche le *lustrationes*⁷¹ – per poter uscire dallo stato di margine in cui momentaneamente si trova⁷², e ottenere la reintegrazione nella società civile⁷³.

Tra l'altro, a prescindere da ogni altra considerazione, si deve aggiungere che la *familia* diventa *funesta* persino in mancanza del contatto diretto con il defunto. Il lutto travolge infatti come un vortice i familiari, anche se nel frattempo

⁶⁹ Il che non appare in contraddizione con la necessità di compiere ugualmente i sacrifici ai quali prima ho fatto riferimento, come invece sospetta A. DE MARCHI, *Il culto privato di Roma antica*, I, *La religione nella vita domestica. Iscrizioni e offerte votive*, Milano, 1896, rist. Forlì, 2003, p. 188, nt. 137, senza tenere in debito conto le diverse finalità degli stessi.

⁷⁰ Ne è convinto F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, cit., p. 33.

⁷¹ Di questo aspetto si è occupato ampiamente A. RAMON, *Il rituale della morte: tra pollutio e apoteosi*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. GAROFALO, II, Pisa, 2017, p. 335 ss., richiamando in più occasioni M. MESLIN, *L'uomo romano. Uno studio di antropologia*, trad. it., Milano, 1981, p. 169 ss.

⁷² La qualifica è ormai entrata nel lessico corrente dopo la pubblicazione, avvenuta nel ben lontano 1909, del volume capitale di A. VAN GENNEP, *I riti di passaggio*, trad. it. ediz., Torino, 2012, p. 128, il quale in taluni casi vi individua una contropartita del periodo di margine del defunto, potendo coincidere la fine di quest'ultimo, a seguito dell'avvenuta aggregazione al mondo dei morti, con la fine del periodo di margine per i sopravvissuti.

⁷³ Da un lato la *familia* deve compiere i *iusta* dovuti; dall'altro, eseguito questo dovere prioritario, deve riscattarsi dalla propria condizione.

se la stanno spassando lontano altrove, come ad esempio nel circo o nel teatro, secondo quanto afferma Seneca nel ventottesimo capitolo del settimo dei suoi Dialoghi, il *De vita beata*, composto nella metà del I sec. d.C., e dedicato al fratello maggiore Gallione:

Sen. dial. 7.28. *Hoc vos non intellegitis et alienum fortunae vestrae vultum geritis, sicut plurimi quibus in circo aut theatro desidentibus iam funesta domus est nec annuntiatum malum. at ego ex alto prospiciens video, quae tempestates aut imminant vobis paulo tardius rupturae nimbum suum aut iam vicinae vos ac vestra rupturae proprius accesserint.*

In conclusione, se la lettura proposta è corretta, si può affermare che la scomparsa in mare del corpo non può determinare la contaminazione fisica dei membri della *familia* toccata dal lutto, che rimane *pura*: circostanza, quest'ultima, che esime costoro dal compimento dei riti diretti a *familiam purgare*, altrimenti considerati necessari per la sua reintegrazione. I resti mortali *supra terram* costituiscono infatti una fonte di contaminazione per la *familia*, che diventa *funesta*, ed è costretta a rimanere lontana dalla comunità cittadina fino al momento conclusivo dei riti purificatori (rappresentato dalla *cena* consuetudinariamente denominata *novendialis*⁷⁴, con la quale si riapre alla società e si distacca definitivamente dal morto), per non estendere il contagio oltre il proprio ambito.

Al tempo stesso, però, mancando un'ideale sepoltura, non importa se effettiva o simbolica, l'erede del *civis* scomparso in

⁷⁴ L'uso di questa denominazione potrebbe però non trovare univoca rispondenza nelle fonti letterarie, secondo quanto osservato da I. BRAGANTINI, *Cena novendialis?*, in *AION*, 13, 1991, p. 219 ss., in considerazione del fatto che l'espressione compare solo una volta, in una sorta di gioco di parole, in Tac. *Ann.* 6.6.5. Il passo enumera le accuse rivolte in Senato a Cotta Messallino; tra le altre, quella per cui quest'ultimo in occasione di un banchetto di sacerdoti nel *dies natalis* augusteo avrebbe detto – secondo la traduzione proposta dalla studiosa – che la cena era un novendiale: ... *cum die natali Augustae inter sacerdotes epularetur, novendialem eam cenam dixisse*. Ampiamente su questo banchetto, che non è escluso potesse fondarsi su di un altro sacrificio, J. SCHEID, *Quando fare è credere*, cit., p. 153 ss.

mare è tenuto a compiere il sacrificio della *porca praecidanea*, per ricompensare la Terra che – indipendentemente dalle legittime ragioni sottese – non ha ricevuto indietro il corpo del defunto⁷⁵. In mancanza di questo sacrificio, in considerazione dell'antico e profondo legame tra il mondo agricolo e la sfera ctonia, sarebbe messo a rischio il buon esito del raccolto, e i consociati non se lo possono permettere.

⁷⁵ Riprendo un'idea di A. DE MARCHI, *Il culto privato di Roma antica*, cit., p. 148, poi fatta propria da D. SABBATUCCI, *L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, Roma, 1954, p. 313, e da L. DESCHAMPS, *Rites funéraires de la Rome républicaine*, in *La mort au quotidien*, cit., p. 179, partendo dal presupposto che i morti fossero 'dovuti' a *Ceres* per il fatto che l'*humatio* è un dovere nei riguardi di essa e non già del morto. Non si tratta, in definitiva, di salvare i morti, quanto di salvare i vivi, o meglio le messi a costoro destinate.

LAURA D'AMATI, La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57

In leg. 2.22.57 Cicerone discute su ciò che si deve intendere per sepoltura: si dicono sepolti coloro i quali sono stati inumati. Ma solo dopo il compimento dei *iusta*, compreso il sacrificio della *porca praesentanea*, il luogo assume la qualità di *sepulchrum*. Il vocabolo *humatus*, che dapprima si riferiva solo a quelli ricoperti di terra, in seguito indicava tutti coloro che erano sepolti: e proprio in connessione con *humus* si può ricostruire l'arcaico rito sostitutivo dell'*iniectio glebae* o anche quello del sotterramento dell'*os resectum*, da compiere in caso di incinerazione. Il mancato o l'inesatto compimento dei *iusta* da parte dell'erede richiede il sacrificio della *porca praecidanea*, che è dovuto anche se alla base vi sono circostanze particolari come quelle del lancio in mare di un *civis* ucciso violentemente su una nave, senza che ne sia rimasto alcun resto *supra terram*, o dell'annegamento accidentale. In questi casi, però, la *familia* del defunto rimane *pura*: ed il motivo può essere rintracciato nel fatto che quel corpo non può costituire fonte di contaminazione. Infine, per evitare di far vagare gli scomparsi in mare tra gli *insepulti* vengono apprestati dei cenotafi.

Parole chiave: morte, sepoltura, mare, sacrificio, cenotafio.

LAURA D'AMATI, Death and Sea: a reflection on Cicero's leg. 2.22.57

Cicero discusses what burial should mean in leg.2.22.57: only those who have been inhumed can be called buried, however the burial site can be considered a *sepulchrum* only after the *iusta* have been performed, which includes sacrificing a *porca praesentanea*. The word *humatus* used to describe only those who are covered by soil but then became an umbrella term for all those who had been buried. From *humus* one can then recover the archaic substitute ritual of the *iniectio glebae* or the burial of the *os resectum*, to be completed in case of incineration. A *porca praecidanea* had to be sacrificed if the heir did not perform the *iusta* correctly, or whether a *civis* was killed on a boat and then had to be thrown in the water, or also whether someone accidentally drowned. In the latter cases however the *familia* of the deceased could remain *pura* as the body of the deceased was not contaminated. Cenotaphs for the dead-on-sea were eventually set out to avoid them wander in the *insepulti*.

Key words: death, burial, sea, sacrifice, cenotaph.

Note sui collaboratori del presente fascicolo

Laura D'AMATI, Professoressa ordinaria di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Foggia

Girolamo SCIULLO, già Professore ordinario di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Filippo VARI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università Europea di Roma

Mario CATERINI, Professore associato di Diritto penale, Università della Calabria

Manuel GANARIN, Professore associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Saverio GENTILE, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza)

Paolo COTZA, Ricercatore di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Cagliari

Francesco Salvatore REA, Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Giovanni PARISE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

Ilaria SAMORÈ, Dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 1 2023

Miscellanea

<i>Laura D'Amati</i> , La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57	11
<i>Filippo Vari</i> , The Legacy of Rosario Livatino's Legal Thinking.....	39
<i>Mario Caterini</i> , <i>In poenis benignior est interpretatio facienda</i>	51
<i>Saverio Gentile</i> , I magistrati del Tribunale della razza alla Corte Costituzionale: <i>fiat iustitia ne pereat mundus</i>	71
<i>Paolo Cotza</i> , Sulla giurisdizione amministrativa. Riflessioni dogmatiche intorno al 'dato positivo' (‘oggetto’ e ‘riparto’).....	103
<i>Francesco Salvatore Rea</i> , Responsabilità penale degli enti religiosi e riforma del terzo settore	165

Rassegne e note

<i>Manuel Ganarin</i> , <i>Ilaria Samorè</i> , Sinodalità, <i>munus legiferandi</i> , scienza canonistica. La comunità scientifica si confronta su due proposte di Costituzione Apostolica	257
--	-----

Recensioni	271
-------------------------	-----

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.